



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 804/2020

Bando n. 3/2020

INTERPELLO PER TRASFERIMENTO DI SEDE AI FINI DELLA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI GIUDICE PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI

Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e successive modificazioni;

Visto l'art. 9, comma 2-bis del citato d.lgs. 545/92, introdotto dall' art. 39 del D.L. 98/2011, nel quale è previsto che: *"Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo."*;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2.6.1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26.7.1976, n. 752, modificato con il decreto legislativo 14.5.2010, n. 86, e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11.04.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.10.2008, n. 251, e, in particolare, le tabelle A e B, allegate al medesimo decreto, con le quali è stato rideterminato il numero delle sezioni e i corrispondenti organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali;

Vista la legge n. 183 del 12.11.2011 – come modificata dalla legge 24.12.2012, n. 228 – con la quale, fra l'altro, è previsto, all'art. 4, commi 39 e 40, che *"I trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali"* e che *"le domande dei componenti delle commissioni tributarie"*



sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in caso di parità, secondo l'anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande...”;

Vista la Risoluzione n. 4 del 25.10.2016, con la quale sono state integrate e sostituite le Risoluzioni n. 4 del 17.7.2012 e n. 6 del 6.11.2012 relative ai criteri per l'individuazione dell'anzianità di servizio dei componenti delle commissioni tributarie;

Vista la delibera n. 2010 del 23.10.2012, per la parte ancora vigente;

Vista la Risoluzione consiliare n. 10 del 21.10.2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la durata delle graduatorie negli interpelli e nei concorsi interni ed esterni;

Vista la delibera n. 1914 del 19.11.2019 nella quale è stato deliberato che:

- “l’istituto dell’interpello è previsto dall’art. 4, commi 39 e 40 della legge n. 183 del 12.11.2011 – come modificata dalla legge 24.12.2012, n. 228 – e non è stato abrogato;

- l’istituto dell’interpello è valido e legittimo strumento per l’assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle Commissioni tributarie in servizio e che, in tal caso, l’assegnazione è governata dal criterio dell’anzianità senza demerito;

- l’istituto dell’interpello concorre con l’istituto del concorso, trattandosi di due diverse modalità di governo della mobilità dei giudici tributari, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria ed è resa leggibile attraverso la motivazione.”;

Preso atto della delibera n. 160 del 5.02.2019 con cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, facendo seguito alla sentenza TAR Lazio, Sez. III quater n. 4606 del 21.04.2016, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3151/2017, ha deliberato che il vincolo del biennio di servizio di cui all’articolo 11, co. 4, lettera c) è obbligatorio esclusivamente per i componenti di commissioni tributarie che rivestono incarichi direttivi e/o semidirettivi e che aspirano ad altri incarichi analoghi a quelli posseduti (mobilità orizzontale), o diversi da quelli posseduti (mobilità verticale);

Richiamata la delibera del Consiglio n. 508 del 27.05.2020 con cui è stato approvato il bando n. 3/2020 di interpello per il trasferimento di sede ai fini della copertura dei posti vacanti di giudice presso le commissioni tributarie regionali;

Considerato che la Commissione Status, in data 4.02.2020, ha comunicato, alla luce della delibera consiliare n. 1619/2019, gli esiti della ricognizione delle carenze di organico delle commissioni tributarie al 31.12.2020;

Rilevato che la Commissione Status ha successivamente comunicato, in data 24.06.2020, gli esiti della nuova ricognizione dei posti vacanti tenuto conto della copertura avvenuta con l'immissione in servizio dei giudici vincitori del bando di concorso n. 6\2016 e delle cessazioni dal servizio al 31.12.2020;

Atteso che con la delibera consiliare n. 508 del 27.05.2020 non sono stati definiti i termini di decorrenza per la presentazione delle istanze di partecipazione al bando di interpello;

Rilevato che è necessario procedere alla integrazione dei dati relativi alla decorrenza dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione e alla modifica dei posti a concorso, di cui alla precedente delibera consiliare n. 508 del 27.05.2020, con conseguente revoca della stessa;

Ritenuto, pertanto, di dover revocare in autotutela la delibera n. 508 del 27.5.2020 essendo la stessa basata su di un’erronea ricognizione dei posti vacanti;



Ritenuto, altresì, necessario revocare la deliberazione assunta dal Plenum nella seduta del 7.7.2020, come risultante da verbale, sulla proposta per l'aggiornamento della delibera consiliare n. 508 del 27.05.2020, essendo la stessa integralmente sostituita dalla presente;

Rilevato che risultano vacanti complessivamente **n. 11** posti di Giudice nelle Commissioni tributarie regionali;

Considerato di dover assicurare la copertura delle suddette vacanze con procedura di interpello;

D E L I B E R A

- Di revocare la delibera consiliare n. 508 del 27.05.2020;
- Di approvare il seguente bando di interpello per trasferimento di sede ai fini della copertura dei posti vacanti di giudice tributario presso le commissioni tributarie regionali.

ART. 1

INTERPELLO PER TRASFERIMENTO DI SEDE DEI GIUDICI TRIBUTARI REGIONALI

- a) Con il presente bando è indetto un interpello per l'assegnazione del medesimo incarico per trasferimento di sede nei posti vacanti delle Commissioni tributarie regionali di cui all'art. 2, riservato ai Giudici in organico nelle Commissioni tributarie regionali.
- b) E' approvato lo schema di domanda-dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione (*ALLEGATO n. 1*) per la partecipazione al concorso di cui alla lettera a), comprensivo della dichiarazione per la valutazione e del servizio prestato nelle Commissioni tributarie.
- c) E' altresì approvato il foglio di istruzioni per la compilazione *on line* della domanda, allegato al presente bando (*ALLEGATO n. 2*).
- d) Il punteggio per l'anzianità di servizio prestato è attribuito sulla base della tabella di cui all'art. 4, comma 40, della legge n. 183 del 12.11.2011.
- e) I **Presidenti delle Commissioni tributarie regionali** avranno cura di portare a conoscenza di tutti i giudici in organico (o in applicazione in via esclusiva), il presente bando mediante pubblicazione in bacheca entro tre giorni dalla data del ricevimento, con la precisazione che i termini e le condizioni di partecipazione sono rinvenibili anche nel sito del Consiglio di Presidenza, "www.giustizia-tributaria.it" nella sezione "*PUBBLICITA' LEGALE*" e "*CONCORSI*".

ART. 2

POSTI MESSI A CONCORSO

E' disposta la copertura dei seguenti posti vacanti nelle Commissioni tributarie regionali:

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI			
	n. posti		n. posti
SICILIA	9	TRENTO 2° Grado	2



ART. 3

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

- a) Il candidato deve compilare la domanda–dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione di cui all'art. 1, lett. b), comprensiva della dichiarazione per la valutazione del servizio prestato nelle Commissioni tributarie.
- b) I partecipanti all'interpello potranno esprimere non più di tre scelte per la sede di servizio.
- c) La domanda di partecipazione all'interpello deve essere presentata, a pena di esclusione, **per via telematica**, a decorrere **dal 15.07.2020 e fino alle ore 12,00 a.m. del 14.08.2020**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, collocata nel sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria "www.giustizia-tributaria.it", seguendo le istruzioni dettagliate allegate al presente bando (*ALLEGATO n. 2*).

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:

- Dati anagrafici e codice fiscale.
- La dichiarazione di essere Componente che già riveste le funzioni dell'incarico richiesto, e che concorre per una diversa sede.
- Data iniziale (*giorno, mese ed anno*) e finale (*giorno, mese ed anno*) di ogni periodo di servizio svolto con funzioni diverse. La data iniziale è riferita alla data del decreto di nomina.

Alla domanda, avente valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per quanto ivi dichiarato, deve essere allegata copia di documento di identità in corso di validità, secondo le istruzioni presenti nell'applicativo di cui all' *ALLEGATO n. 2*.

La data di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che attribuirà alla stessa un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. Allo scadere del termine utile per la presentazione il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

ART. 4

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare all'interpello per la copertura dei posti vacanti di giudice nelle Commissioni tributarie regionali i componenti in organico presso una commissione tributaria regionale, che rivestono le funzioni di giudice.

ART. 5

ACCERTAMENTO REQUISITI DI AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

I requisiti di cui all'art. 4, debbono essere posseduti, pena l'esclusione, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.



I dati dichiarati saranno sottoposti ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, e secondo le modalità decise nella Risoluzione n. 3/2005 del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso:

- I giudici tributari la cui domanda non verrà inoltrata nei modi e nei tempi previsti nel presente bando;
- I giudici tributari che non hanno indicato alcuna sede;
- I candidati che dichiarano di non rivestire una carica corrispondente a quella richiesta;
- I giudici tributari che siano stati revocati o destituiti e quelli nei confronti dei quali sia in corso un procedimento disciplinare.
- I giudici tributari sospesi dalle funzioni.

I requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione devono permanere per l'intera durata della procedura dalla presentazione dell'istanza alla formazione della graduatoria, pena l'esclusione.

ART. 6

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il punteggio di anzianità di servizio sarà calcolato sulla base della seguente Tabella di cui all'art.1, lett. d):

COMMISSIONE TRIBUTARIA	FUNZIONI SVOLTE	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Commissione Tributaria Provinciale e di 1° Grado di Trento e Bolzano (dal 1° aprile 1996)	Giudice	1,50
	Vice Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Commissione	3,50
Commissione Tributaria Regionale e di 2° Grado di Trento e Bolzano nonché Commissione Tributaria Centrale (dal 1° aprile 1996) e Componenti del C.P.G.T.	Giudice	2,00
	Vice Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Sezione	3,00
	Presidente di Commissione	4,00
Commissione Tributaria di 1° Grado (fino al 31 marzo 1996)	Giudice	0,50
	Vice Presidente di Sezione	1,00
	Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Commissione	2,00
Commissione Tributaria di 2° Grado (fino al 31 marzo 1996)	Giudice	1,00
	Vice Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Commissione	2,50

Si precisa che il periodo residuo di 6 mesi e un giorno è equivalente ad un anno. Per i componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il periodo della durata dell'incarico è valutato con un punteggio pari a quello riconosciuto ai Presidenti di Commissione tributaria regionale.

I punteggi della suddetta tabella non sono cumulabili fra di loro per lo stesso periodo di servizio, essendo valutabile solo il servizio quale titolare dell'incarico, e non quello prestato come supplente/reggente o applicato.



I candidati dovranno indicare con la massima precisione, la data iniziale (*giorno, mese ed anno*) e finale (*giorno, mese ed anno*) di ogni periodo di servizio svolto. Non sarà attribuito punteggio per i periodi indicati in modo approssimativo o incompleto. Per il servizio in corso si indicherà come data finale quella della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.

ART. 7

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

All'esito della valutazione delle domande, la graduatoria sarà formata in ordine di punteggio e, in caso di parità di punteggio, in ordine di maggiore anzianità di età.

Dopo l'approvazione dell'adunanza plenaria, sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria "www.giustizia-tributaria.it", sezione "*CONCORSI*" e sezione "*PUBBLICITÀ LEGALE*". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i concorrenti.

ART. 8

AVVERTENZE

Il richiedente, collocato utilmente in graduatoria in una delle Commissioni da lui stesso prescelte ed indicate in ordine di preferenza, non concorrerà, anche in caso di rinuncia tempestiva, alla valutazione per gli incarichi indicati in subordine.

La modifica dell'ordine delle sedi richieste nella domanda non può essere apportata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, come, d'altronde, nessun tipo di variazione può in generale essere aggiunta oltre il suddetto termine di scadenza.

L'interessato dovrà comunicare, pena l'esclusione dall'intera procedura concorsuale, **l'accettazione o la rinuncia all'incarico** per il quale è risultato vincitore entro il **termine perentorio di sette giorni liberi** dalla data di ricezione della delibera di approvazione della graduatoria inviata all'indirizzo *pec* indicato sulla domanda di partecipazione.

Le comunicazioni agli interessati verranno inoltrate esclusivamente all'indirizzo di *pec*, che si intende obbligatorio, fornito dai candidati. Nei confronti di chi non ottempererà a questa disposizione saranno valide a tutti gli effetti – anche di decorrenza dei termini – le informazioni e le pubblicazioni eseguite sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

Ogni cambiamento dei recapiti indicati deve essere comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - Ufficio Concorsi.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

ART. 9



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di nomina ed immissione in servizio, nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria – Via Solferino n. 15 - 00185 Roma, Ufficio Concorsi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione all'interpello e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dall'interpello ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridica dei candidati.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio competente per la procedura cui l'interessato ha partecipato. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Via Solferino n.15, 00185 Roma.

ART. 10

PUBBLICITÀ LEGALE E ACCESSO AGLI ATTI

Il presente bando sarà pubblicato sul sito di questo Consiglio, "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "**PUBBLICITÀ LEGALE**" e nella sezione "**CONCORSI**".

Ai fini della decorrenza dei termini per le eventuali impugnative ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, ogni graduatoria sarà pubblicata sul sito "www.giustizia-tributaria.it", sezione "**PUBBLICITÀ LEGALE**" e "**CONCORSI**", nonché presso gli Uffici di segreteria della Commissione tributaria interessata e del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione delle graduatorie.

Roma, 13 luglio 2020



IL PRESIDENTE

Antonio LEONE

Domanda BANDO INTERPELLO N. /2020 per

- 1- Presidente di sezione CTR
- 2 -Vicepresidente di Sezione CTP
- 3 - Giudice CTR
- 4 -Giudice CTP

Cognome (campo obbligatorio)	Nome (campo obbligatorio)		
Codice fiscale(campo obbligatorio)	Nato il(campo obbligatorio)		
a (campo obbligatorio)	Prov. (campo obbligatorio)		
Domiciliato in via/piazza (campo obbligatorio)		n. civico (campo obbligatorio)	
Comune(campo obbligatorio)	Prov. (campo obbligatorio)	C.A.P. (campo obbligatorio)	
Tel./Cell. (campo obbligatorio)	Pec personale	E mail (campo obbligatorio)	
<u>Incarico attuale:</u> (campo obbligatorio)			
Presidente di sezione CTR	Vicepresidente di Sezione CTP	Giudice CTR	Giudice CTP
SEDE DI:			

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazioni) ed ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà),

CHIEDE

a) di essere nominato

PRESIDENTE DI SEZIONE nella Commissione tributaria regionale di

VICE PRESIDENTE DI SEZIONE nella Commissione tributaria provinciale di

GIUDICE nella Commissione tributaria provinciale di

GIUDICE nella Commissione tributaria regionale di

1) _____

2) _____



3) _____

e a tal fine **dichiara:**

Di essere Presidente di Sezione nella Commissione tributaria regionale di _____

Di essere Vicepresidente di Sezione nella Commissione tributaria provinciale di _____

Di essere giudice tributario nella Commissione Tributaria Regionale di _____

Di essere giudice tributario nella Commissione Tributaria Provinciale di _____

b) di aver svolto il seguente servizio nelle commissioni tributarie:

Funzioni svolte	Commissione di organica appartenenza	Sede	dal gg/mm/aa	al gg/mm/aa
Giudice <input type="checkbox"/> Vicepresidente di sezione <input type="checkbox"/> Presidente di sezione <input type="checkbox"/> Presidente di Commissione <input type="checkbox"/> Componente CPGT <input type="checkbox"/> (alternativa obbligatoria) unica scelta	C.T.R. <input type="checkbox"/> C.T.P. <input type="checkbox"/> C.T.C. <input type="checkbox"/> C.T.1 gr <input type="checkbox"/> C.T.2 gr. <input type="checkbox"/> CPGT <input type="checkbox"/> (alternativa obbligatoria)	di _____ (campo obbligatorio)	--/--/-- (campo obbligatorio)	--/--/-- (campo obbligatorio)
Giudice <input type="checkbox"/> Vicepresidente di sezione <input type="checkbox"/> Presidente di sezione <input type="checkbox"/> Presidente di Commissione <input type="checkbox"/> Componente CPGT <input type="checkbox"/> (alternativa obbligatoria) unica scelta	C.T.R. <input type="checkbox"/> C.T.P. <input type="checkbox"/> C.T.C. <input type="checkbox"/> C.T.1 gr <input type="checkbox"/> C.T.2 gr. <input type="checkbox"/> CPGT <input type="checkbox"/> (alternativa obbligatoria)	di _____ (campo obbligatorio)	--/--/-- (campo obbligatorio)	--/--/-- (campo obbligatorio)
.....				

c) procedimenti disciplinari in corso: SI NO (alternativa obbligatoria)

Dichiaro, inoltre, di essere consapevole che con l'invio della presente dichiarazione autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e s.m.i., e che i dati forniti verranno elaborati per l'espletamento delle procedure concorsuali e resi noti con le forme di pubblicità previste dal decreto del Ministro delle finanze 2.6.1998 n. 231 e successive modifiche, e dall'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69.

Allego copia di documento di identità in corso di validità con file in formato pdf - jpeg - tiff della dimensione massima di 6 MB.



INTERPELLI 2020

- BANDO N. 1 PRESIDENTI DI SEZIONE PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI
- BANDO N. 2 VICE PRESIDENTI DI SEZIONE PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI
- BANDO N. 3 GIUDICI PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI
- BANDO N. 4 GIUDICI PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI

PROCEDURA INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Punti di ACCESSO alla procedura:

Dal sito web del Consiglio "www.giustizia-tributaria.it" si potrà accedere, tramite link indicato in apposita pubblicazione riportata in entrambe le sezioni "PUBBLICITA' LEGALE" e "CONCORSI".

ISTRUZIONI

La procedura consente di partecipare ad uno dei quattro bandi di interpello 2020 e si compone di tre distinte fasi.

FASE 1 - Configurazione credenziali di accesso

FASE 2 - Inserimento dati

FASE 3 - Invio della domanda di partecipazione

1) CONFIGURAZIONE CREDENZIALI DI ACCESSO

Inserire il codice fiscale e premere "INVIA".

Se il codice fiscale esiste nell'archivio delle anagrafiche dei giudici in servizio, il sistema risponde proponendo un indirizzo email istituzionale nome.cognome@giustiziatributaria.gov.it che può essere modificato pur conservando il dominio giustiziatributaria.gov.it.

Al suddetto indirizzo di posta elettronica sarà inviata la **password per il primo accesso**.

La ricezione della e mail contenente la password può non essere immediata - può tardare anche più di un'ora - a causa dei tempi di risposta dei server di posta elettronica istituzionali.



L'indirizzo email di ricezione della password deve essere "@giustiziatributaria.gov.it", se non si dispone della casella o delle sue credenziali rivolgersi alla Commissione Tributaria in cui si esercita l'incarico.

Se il sistema risponde che il codice fiscale inserito non esiste in archivio o si ricevono altri messaggi di errore attendere almeno un'ora e riprovare.

Se il problema persiste contattare il CPGT ai seguenti indirizzi e mail:

stefano.marenga@mef.gov.it

mauro.falcolini@mef.gov.it

daniela.camera@mef.gov.it

aldo.ferrari@mef.gov.it

2) INSERIMENTO DATI

Accedere dalla pagina di login inserendo il codice fiscale e la password ricevuta all'indirizzo di posta elettronica indicato.

Il sistema propone i dati presenti in archivio: nella parte superiore quelli anagrafici e in calce alla pagina i periodi di servizio.

Tutti i dati presenti possono essere modificati o aggiornati, e devono comunque essere completati prima di inviare la domanda.

Per quanto concerne i periodi di servizio prestati, il sistema propone al candidato le informazioni estratte automaticamente dal sistema gestionale Consiliare (*sistema integrato CPGT*). Come per gli altri dati, i periodi conosciuti e proposti dal sistema potranno comunque essere integrati e/o modificati e/o cancellati dall'utente. In quest'ultimo caso il candidato dovrà allegare una dichiarazione che certifichi la propria posizione, corredata da documentazione, ai fini sia della valutazione sia dell'aggiornamento dei dati nell'archivio del Consiglio di Presidenza.

Il sistema non consente di inviare la domanda in caso di incompleta compilazione dei campi obbligatori contrassegnati con il simbolo asterisco (*) rosso.

- a. Selezionare il Bando di interpello per incarico corrispondente all'incarico attuale;
- b. Selezionare le sedi in ordine di preferenza.

Attenzione!

Il sistema non consente di inviare domande per incarichi diversi da quello attualmente ricoperto.



Campo “DOCUMENTO” (obbligatorio) e “DICHIARAZIONE” (eventuale)

- **NOME del File:** NON utilizzare caratteri speciali, apostrofi, spazi o lettere accentate
- **FORMATO del file:** E' consentito fare l'upload di files formato pdf, jpeg o tiff (di max 6MB)

3) SALVATAGGIO DEI DATI INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al termine della compilazione del modulo premere **“SALVA E INVIA DOMANDA”**.

Il Sistema non consentirà di procedere in caso di campi obbligatori incompleti, o incompatibilità fra l'incarico attuale e il bando prescelto.

L'errore bloccante sarà segnalato dal sistema. Sarà quindi necessario provvedere alle correzioni richieste per poter inviare correttamente l'istanza.

Prima di confermare l'invio della domanda il sistema propone di **CONTROLLARE I DATI INSERITI**

Al termine **PREMERE “CONFERMA”** per inviare la domanda.

Se si riceve il messaggio - **domanda inviata correttamente** - controllare la casella di posta elettronica indicata nella scheda candidato.

NOTA: L'indirizzo di posta elettronica su cui si riceve la notifica di invio della domanda, contenente **l'ID della domanda** e **tutte le informazioni inserite**, non necessariamente corrisponde alla e mail “istituzionale”, e **PUO' NON COINCIDERE** con quella su cui si riceve la password.

AVVERTENZE:

Potrebbe essere necessario attendere alcune ore prima di ricevere l'email con l'id della domanda.

Se , trascorso questo tempo, non si riceve l'e mail, controllare lo spam, ed in caso di esito negativo, contattare il CPGT che provvederà ad inviare un duplicato.

NON REITERARE L'INVIO!

Uscire dalla procedura premendo **“LOGOUT”**.

Fino al termine ultimo per la presentazione della domanda, previsto dal bando, è sempre possibile modificare i dati inseriti e procedere ad un nuovo invio.

Verrà inviata una nuova email di ricevuta con un nuovo ID di domanda.



AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE SARÀ CONSIDERATO VALIDO ESCLUSIVAMENTE L'ULTIMO INVIO.

Per motivi di sicurezza il sistema conserva traccia di tutte le operazioni e di tutti gli invii, che restano disponibili per verifiche tecniche e amministrative.

Alla chiusura della finestra temporale concorsuale il sistema NON consentirà più alcuna modifica né nuova trasmissione.

